

1) Parte introduttiva.

1.1) Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è un operatore tecnico-sanitario che si rivolge all'uomo sano o malato. Secondo la legislazione vigente la sua attività si inquadra nella professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, per la quale vi è l'obbligo di iscrizione all'Albo, anche per chi opera nel settore pubblico. In collaborazione diretta con il Medico Radiologo specialista e a fronte delle indicazioni fornite dal Medico richiedente, programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti nei campi della radiologia tradizionale, digitale, delle grandi apparecchiature di immagine, della radioterapia, della medicina nucleare, della fisica sanitaria, utilizzando tutti i tipi di radiazioni ionizzanti e non, a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico, didattico e di ricerca. Egli assume la responsabilità degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto uso delle apparecchiature a lui affidate, esprimendo un parere nella fase di installazione, di collaudo, e dopo le riparazioni, realizzando i programmi di controllo e garanzia di qualità. Partecipa altresì alla determinazione della politica professionale e sanitaria (Legge n. 1103/65, D.P.R. n. 680/68, Legge n. 25/83).

1.2) In quanto professione sanitaria, la dimensione etica dell'attività del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica si caratterizza per la finalità primaria di tutela e promozione della salute di tutti cittadini, nonché per la prevenzione e cura della malattia. Il destinatario dell'intervento (cittadino sano o malato) deve essere considerato come protagonista attivo e responsabile, e nei suoi confronti valgono i principi generali di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e di pari dignità sociale di tutti i cittadini, affermati anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana, che si realizzano in campo sanitario con il rispetto del diritto alla consapevole autodeterminazione.

2) Oggetto e campo di applicazione del codice deontologico.

La deontologia professionale è l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni professionista deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione.

2.1) Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni Tecnico Sanitario di Radiologia Medica iscritto all'albo professionale.

2.2) Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal Tecnico Sanitario di Radiologia Medica in qualsiasi ambito eserciti la propria professione, compresi i regimi di dipendenza e di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ed altri Enti Pubblici.

2.3) L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dall'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

3) Segnalazioni al collegio provinciale dei TSRM.

Il TSRM è tenuto a segnalare al Collegio provinciale dei TSRM ogni comportamento di collega ritenuto lesivo del prestigio professionale o che possa apparire come indebita assunzione di competenze mediche. ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi, ogni prestazione di persona estranea alla professione che si configuri come esercizio abusivo della stessa. Anche in conformità ai compiti stabiliti dalla legge il TSRM deve fare riferimento al Collegio in caso di controversie con altri colleghi.

4) Formazione ed impegno professionale.

Il TSRM è consapevole che l'esercizio della professione in conformità alle finalità già richiamate, richiede in primo luogo un'adeguata e continua formazione. Tale obiettivo si realizza attraverso l'impegno personale, ma anche mediante il sostegno del Collegio professionale.

4.1) La formazione del TSRM richiede:

4.1.1) sufficiente equilibrio personale e rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino;

4.1.2) esauriente preparazione professionale e acquisizione di un atteggiamento disponibile a rivedere criticamente il proprio bagaglio culturale;

4.1.3) aggiornamento periodico in ordine alle conoscenze professionali ed alle norme che regolano l'attività;

4.1.4) formazione al lavoro di équipe considerato come momento essenziale dell'attività professionale;

4.1.5) atteggiamento di impegno responsabile nella preparazione umana e professionale degli allievi, mettendo interamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenza ed esperienza;

4.1.6) capacità di conoscere i limiti che caratterizzano le competenze della professione e di identificare eventuali carenze nella preparazione o nell'esperienza professionale.

4.2) Qualora le condizioni del paziente giustificino prestazioni urgenti, il TSRM può assumersi la responsabilità di eseguirle anche in assenza del medico radiologo specialista, mantenendosi comunque nell'ambito delle indicazioni di ordine generale fissate dallo specialista stesso. In caso di prestazione diagnostica urgente e solo qualora perduri l'assenza del medico radiologo specialista, il materiale iconografico deve essere messo a disposizione del sanitario che ne ha fatto richiesta.

4.3) In caso di richiesta di prestazioni che, sulla base della sua conoscenza tecnico professionale e dopo approfondita valutazione, tema possano risultare dannose per la salute del paziente, il TSRM è tenuto a manifestare il proprio orientamento al medico richiedente. Nei casi di estrema gravità egli ha diritto di astenersi, assumendosene diretta responsabilità.

4.4) Nell'ambito dell'attività del Collegio il TSRM partecipa attivamente alla tutela della professione, allo sviluppo culturale e sociale della categoria, affinché possa dare il meglio di se stesso al servizio del singolo assistito e della comunità.

5) Rapporti con i cittadini ed i malati.

Il TSRM riconosce che il cittadino (sano o malato) non è destinatario passivo degli interventi sanitari ma deve essere considerato come persona titolare dei diritti inviolabili dell'uomo, cui spetta un ruolo attivo nella tutela e promozione della propria salute.

5.1) In conformità alle richiamate finalità delle professioni sanitarie il TSRM è consapevole del proprio ruolo nell'educazione dei cittadini alla salute ed identifica in particolare la propria competenza nei temi che riguardano i benefici ed i rischi per il singolo e per la collettività derivanti dall'uso delle energie utilizzate.

5.2) Il TSRM collabora con il medico radiologo specialista nell'indicare eventuali comportamenti resi opportuni dalle prestazioni attuate. In accordo con il medico richiedente il TSRM si fa carico di fornire all'utente - ed ai genitori in caso di minore - tutte le informazioni che si rendano opportune per comprendere il significato dell'indagine e collaborare attivamente al suo espletamento.

5.3) Il TSRM è consapevole che ogni prestazione sanitaria ha come presupposto il rapporto di fiducia che deve essere instaurato tra operatore e cittadino.

5.4) Il segreto professionale costituisce garanzia del rapporto di fiducia. Il TSRM si fa carico inoltre di informare coloro che collaborano alle sue prestazioni, anche non a titolo professionale, del dovere di mantenere il segreto e vigila che vi si conformino.

5.5) Il TSRM è consapevole che il consenso ad una prestazione sanitaria è un diritto di ogni cittadino costituzionalmente tutelato. Si adopera pertanto nell'ambito della propria competenza e dei compiti affidatigli a garantire che il paziente, debitamente informato, possa giungere ad un'accettazione libera e consapevole della prestazione propostagli. Ritiene contrario a tale impostazione il ricorso puramente formale alla sottoscrizione di moduli predisposti.

5.6) Il rapporto di fiducia esige il rispetto della persona, che, nell'attività del TSRM, si esprime in particolare nel garantire la riservatezza delle informazioni all'atto della raccolta dei dati anamnestici, negli atteggiamenti assunti durante l'esecuzione delle prestazioni, nel preservare l'intimità dell'utente anche quando le situazioni logistiche ne facilitino il pregiudizio.

5.7) Il TSRM contribuisce ad educare i familiari affinché collaborino al progetto terapeutico a favore del loro congiunto anche in relazione alle particolari esigenze della tutela della salute dei familiari stessi. Eventuali richieste di informazione dei familiari su quesiti specifici vanno indirizzate al curante. Il TSRM è a conoscenza che nel caso di soggetto maggiorenne i familiari non possono sostituirsi allo stesso nell'espressione del consenso.

5.8) Il TSRM rispetta la peculiarità di ogni persona che gli si rivolge. Di fronte a situazioni particolari legate all'età (bambini, anziani), alle infermità (soggetti portatori di handicap), al quadro clinico (ad esempio pazienti neoplastici o terminali) egli ritiene indispensabile acquisire una preparazione specifica che gli consenta di offrire un servizio adeguato.

5.9) In ordine alla sperimentazione relativa a mezzi di contrasto, radiofarmaci, terapie radianti e tecnologie il TSRM è consapevole che questa non può essere eseguita senza informazione e consenso del paziente e sufficienti garanzie di tutela della sua salute.

6) Rapporti con gli operatori della salute.

Il TSRM è consapevole che la tutela e la promozione della salute sono oggi sempre più affidate ad interventi pluridisciplinari che esigono un metodo di collaborazione interdisciplinare. In particolare anche l'attività che gli compete è continuamente correlata con l'intervento di altri operatori ed esige pertanto la conoscenza ed il rispetto delle reciproche competenze, e la ricerca di modalità di comunicazione. Tra le diverse figure professionali, anche non sanitarie, con cui entra in relazione, particolare attenzione deve essere prestata ai rapporti con gli altri colleghi e con i medici.

6.1) Rapporti con i colleghi TSRM.

6.1.1) Anche nei rapporti con i colleghi, il TSRM opera nella convinzione che la finalità primaria dell'impegno professionale è la tutela e la promozione della salute delle persone affidatele. Pertanto si preoccupa di garantire la massima collaborazione e la possibilità di utilizzare le rispettive conoscenze ed esperienze. Ritiene quindi deontologicamente censurabile ogni atteggiamento ispirato da rivalità o protagonismo.

6.1.2) Il TSRM non abbandona il proprio posto di lavoro se non ha la certezza di essere sostituito e si preoccupa comunque di assicurare ai colleghi il passaggio delle consegne in modo preciso ed esauriente.

6.1.3) In caso di opinioni divergenti, su temi di carattere professionale il TSRM, evitando di manifestarle in presenza dell'utente, cercherà il confronto con i colleghi sul terreno di un corretto approfondimento scientifico.

6.2) Il TSRM pur nella sua autonoma responsabilità tecnico professionale ritiene essenziale ai fini del proprio servizio la collaborazione con gli specialisti radiologi e con gli altri medici nel rispetto delle reciproche competenze. Riconosce in particolare che l'interpretazione dei dati, la valutazione diagnostica e le indicazioni terapeutiche sono atti di competenza medica.

7) Rapporti con la società.

Il TSRM, ritenendosi soggetto attivo nella determinazione della politica professionale e sanitaria assume un atteggiamento responsabile nell'attuazione del diritto alla salute.

7.1) Il TSRM promuove iniziative per adeguare le norme vigenti alle esigenze dei cittadini, finalizzate alla tutela della salute, segnala all'autorità competente le carenze organizzative ed i ritardi nell'applicazione delle leggi, e collabora per la loro sollecita e puntuale attuazione.

7.2) Il TSRM è titolare per norma costituzionale del diritto di sciopero. Egli ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili.

7.3) Qualora richiesto di un parere professionale sull'acquisto di apparecchiature o materiali, nonché sulla loro efficacia ed efficienza, il TSRM ispira le proprie scelte in funzione della reale utilità delle tecnologie senza condizionamenti politico-amministrativi ed economici.